



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



24/135/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI”**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Dalla relazione tecnica del decreto emergono effetti finanziari sull'IRAP e sull'Addizionale Irpef in alcuni casi limitati in altri più rilevante

- Art. 1- *Revisione della disciplina dei redditi di terreni*: le modifiche normative apportate alla disciplina di determinazione del reddito agrario (sottrazione al regime di reddito d'impresa di alcune attività agricole il cui reddito sarà determinato forfettariamente a partire dal 01.01.2024 e opzione per la tassazione su base catastale per le società agricole soggette ad IRES) comporterà una perdita di gettito ai fini IRAP e addizionale regionale all' IRPEF;
- Artt. 3 e 4 - *Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente*: la revisione della disciplina di tassazione dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti, non impatta sull'Ente ai fini IRAP; invece produrrà una riduzione del gettito ai fini dell'addizionale regionale, a partire dal 01.01.2025;
- Artt. 5 e 6 - *Revisione della disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo*: le modifiche effettuate non impattano sul gettito finanziario a favore dell'Ente, o comunque l'impatto è irrilevante;
- Artt. da 10 a 14 - *Regime riallineamento e affrancamento straordinario riserve*: diverso è l'impatto degli interventi introdotti, a partire dal 1° gennaio 2024, per riallineare i valori contabili a quelli fiscalmente riconosciuti, ossia ridurre il cosiddetto regime del doppio-binario: in questo caso si evidenzia quanto segue:
 - quando il riallineamento riguarda singole componenti reddituali, se la differenza evidenzia un saldo positivo, questo è soggetto all'imposta sostitutiva agevolata ai fini IRAP del 3% (aliquota ordinaria 3,9%-perdita di gettito); se il saldo è negativo, questo non è deducibile e pertanto ciò comporterà un aumento di gettito;
 - quando il riallineamento riguarda operazioni straordinarie d'impresa, il decreto introduce un'imposta sostitutiva del 18% per le sole imposte sui redditi e del 3% per l'IRAP, cui sommare addizionali e maggiorazioni, in luogo della precedente imposta unica sostitutiva del 16%.

Gli effetti sono da verificare in base alle adesioni dei contribuenti.



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
art.1 Riconduzione nel novero delle attività agricole principali delle produzioni di vegetali innovative													
Add IRPEF	0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
IRAP		-13	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
art.1 Società operanti in agricoltura soggette ad IRES che optano per la tassazione su base catastale													
Add IRPEF		-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
IRAP		-6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
art.3-4 modifica Articolo 51, comma 2, lett. f-quater), TUR- Contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUR													
Add IRPEF		0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Art.5 e6- modifiche Articolo 54-octies - Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo													
Add IRPEF		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Artt. da 10 a 14 Regime di riallineamento e affrancamento straordinario riserve													
Add IRPEF	0	0	0,3	0,7	1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
maggior valori IRAP	0	1,6	1,5	38,89	69,5	95,3	119,6	130,9	124,4	118,8	117	116	115
TOTALE													
Add IRPEF	0	-0,52	-0,52	-0,12	0,18	0,48	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
IRAP	0	-17,4	-8,8	28,69	59,2	85	109,3	120,6	114,1	108,6	106,7	105,7	104,7

Appare evidente che ai fini della stima delle variazioni di gettito, il MEF abbia preso in considerazione l'aliquota base di IRAP e addizionale IRPEF, per cui dette variazioni sono certamente sottostimate rispetto a quanto si verificherà nella realtà, svantaggiando ancora una volta le Regioni, che hanno fatto maggiormente ricorso alla leva fiscale, sia perché obbligati dalle norme, sia per incrementare il gettito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Preoccupa inoltre la curva del gettito IRES, che è fortemente negativa nel 2025 e nel 2026. Di seguito, la tabella che riporta i valori ricavati dalle tabelle della relazione tecnica.

effetti su IRES				
	2024	2025	2026	2027
ARTICOLO 1 (Revisione della disciplina dei redditi dei terreni)	0	-56,3	-32,2	-32,2
ARTICOLO 9 (Riduzione del doppio binario civilistico fiscale)	15,6	23,9	13,5	8,3
ARTICOLI 10-11 (Regimi di riallineamento e affrancamento straordinario delle riserve)	0	7,8	12,2	16,7
ARTICOLO 12 (Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie)	0	0	47,8	189,4
ARTICOLO 14 (affrancamento di riserve in sospensione d'imposta)	0	0	-33	-18,8
ARTICOLO 15 (Modifiche al regime delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie)	0	-69,3	-104,7	-141,9
totali	15,6	-93,9	-96,4	21,5

Sebbene l'IRES sia un'entrata dello Stato, la preoccupazione deriva dal fatto che la legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023) prevede all'articolo 8 il graduale superamento dell'IRAP e l'istituzione di "una sovrapposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES". Se tale principio ricevesse applicazione con apposito D Lgs (la legge delega, in vigore dal 29 agosto 2023, concede 24 mesi per approvare i decreti attuativi), le Regioni potrebbero scontare una riduzione delle entrate in conseguenza dell'andamento dell'IRES illustrato in tabella.

Un'ultima osservazione attiene all'articolo 19, che riguarda il rifinanziamento del fondo che è stato istituito con l'articolo 62 del D Lgs 209/2023, concernente l'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Dalla lettura del testo, sembrerebbe che tale rifinanziamento debba



avvenire in parte utilizzando le maggiori entrate che deriverebbero dall'applicazione di alcune disposizioni contenute nel medesimo schema di decreto, che, come visto, incidono anche sul gettito di IRAP e addizionale IRPEF. Si tratta di un punto che andrebbe chiarito, **nel senso che il rifinanziamento in questione deve avvenire esclusivamente utilizzando i maggiori gettiti derivanti dalle entrate di competenza dello Stato.**

Il provvedimento provvede alla copertura degli oneri, ma come già segnalato in occasione dell'Intesa sugli schemi di d.lgs. relativi a *"Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione"* – ora D.lgs.110/2024 e *"Revisione del sistema sanzionatorio tributario"* – ora D.lgs 87/2024 **non vi è nessuna norma che prevede il riparto di tali risorse sulla base delle effettive perdite per ogni comparto** (Stato; Enti territoriali: Regioni e Province autonome ed Enti locali).

La somma delle eventuali perdite, anche apparentemente irrilevanti, nei diversi decreti determinano un ammontare importante negli equilibri delle Regioni e Province autonome ancor più in vista della manovra di bilancio 2025 – 2027 e alla luce della manovrabilità dei tributi che le singole Regioni hanno operato.

A fronte delle richieste che sia proposta per questo schema di decreto legislativo e per tutti i successivi una norma anche più incisiva di quella procedimentale del D.lgs 110/2024 (art. 18, c.3)¹ affinché le modalità di compensazione di eventuali minori entrate, e comunque l'assegnazione di eventuali maggiori entrate spettanti su questi tributi, derivanti anche dal presente decreto siano definite con certezza, si prende atto della riproposizione della norma similare all'art.18, c. 3, D.lgs 110/2024.

Si esprime conseguentemente parere favorevole.

Roma, 7 novembre 2024

¹ D.lgs 110/2024 -art. 18, c.3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera *b*) e 14, comma 1, lettera *f*), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

